|  |  |
| --- | --- |
|  | **Federazione Italiana Giuoco Calcio**  **Lega Nazionale Dilettanti**  **COMITATO REGIONALE MARCHE**  Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403  **sito internet**: www.figcmarche.it  **e-mail**: cr.marche01@lnd.it  **pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2024/2025

|  |
| --- |
| Comunicato Ufficiale N° 139 del 23 dicembre 2024 |

CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 23 dicembre 2024 ha pronunciato

**Reclamo n. 15/CSAT 2024/2025**

**Dispositivo n. 16/CSAT 2024/2025**

a seguito del reclamo n. 15 promosso dalla società A.S.D. POLISPORTIVA ALTIDONA in data 13/12/2024 avverso la sanzione sportiva della perdita della gara 0-3 applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Fermo con delibera pubblicata sul c.u. n. 48 del 11/12/2024, ha emesso il seguente

**DISPOSITIVO**

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. POLISPORTIVA ALTIDONA.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 23 dicembre 2024.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 23 dicembre 2024**

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**Reclamo n. 16/CSAT 2024/2025**

**Dispositivo n. 17/CSAT 2024/2025**

a seguito del reclamo n. 16 promosso dalla società A.S.D. REAL EAGLES VIRTUS PAGLIARE in data 15/12/2024 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 6 (sei) giornate del calciatore NICOLAS STRACCIA applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ascoli Piceno con delibera pubblicata sul c.u. n. 54 del 04/12/2024, ha emesso il seguente

**DISPOSITIVO**

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica al calciatore NICOLAS STRACCIA a 3 (tre) giornate.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 23 dicembre 2024

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale Francesco Paoletti Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 23 dicembre 2024**

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**Reclamo n. 17/CSAT 2024/2025**

**Dispositivo n. 18/CSAT 2024/2025**

a seguito del reclamo n. 17 promosso dalla società A.S.D. PALOMBINA VECCHIA in data 14/12/2024 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 8 (otto) giornate del calciatore FEDERICO GIANTOMASI applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ancona con delibera pubblicata sul c.u. n. 54 del 11/12/2024, ha emesso il seguente

**DISPOSITIVO**

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica al calciatore FEDERICO GIANTOMASI a 4 (quattro) giornate.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 23 dicembre 2024

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale Francesco Scaloni Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 23 dicembre 2024**

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**Reclamo n. 18/CSAT 2024/2025**

a seguito del reclamo n. 18 promosso dalla società A.S.D. POLISPORTIVA CANDIA BARACCOLA ASPIO in data 11/12/2024 avverso la sanzione sportiva della inibizione fino al 11/12/2027 del sig. DIEGO AQUILANTI applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ancona con delibera pubblicata sul c.u. n. 54 del 11/12/2024, ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale rinvia il procedimento al 30/12/2024 per l’audizione dell’arbitro.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 23 dicembre 2024

Il Relatore e Presidente

F.to in originale

Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 23 dicembre 2024**

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del C.R.M. il 23/12/2024**

|  |  |
| --- | --- |
| Il Segretario  (Angelo Castellana) | Il Presidente  (Ivo Panichi) |